

PRIMO PIANO

Ivass, ok all'Rca di Poste

Via libera di Ivass a un eventuale ingresso di Poste Italiane nel mercato dell'Rc auto. Secondo quanto si legge nella risposta del sottosegretario allo Sviluppo economico, Andrea Cioffi, all'interrogazione del deputato Tommaso Foti, di Fratelli d'Italia, in commissione Trasporti alla Camera, "Ivass ha comunicato che, a oggi, dopo alcuni contatti preliminari e relativi agli aspetti macro del progetto di ingresso di Poste Italiane nel mercato della distribuzione delle polizze assicurative per la responsabilità civile auto, non sono pervenuti ulteriori o nuovi elementi d'informazione sui dettagli né sullo stato di avanzamento del progetto stesso. Tuttavia – continua la lettera del regolatore di settore –, l'Istituto ha tenuto a confermare che l'iniziativa in parola rientra nel novero delle scelte imprenditoriali delle singole imprese e che la medesima Autorità non mancherà comunque di valutare la compatibilità degli eventuali esiti del progetto in discorso con il quadro normativo di riferimento".

L'eventuale modello distributivo, da quanto si sa, potrebbe comprendere la sottoscrizione di uno o più accordi di partnership con diversi operatori. Tuttavia, Poste ha sospeso la ricerca del partner assicurativo e, a oggi, non ci sono novità riguardo a questo dossier.

Fabrizio Aurilia

IL PUNTO SU....

Cosa cambia tra Inail, Inps e responsabile civile

Le modifiche apportate nella recente legge Finanziaria all'articolo 142 del Codice delle Assicurazioni in tema di rivalsa rendono incerta l'attribuzione tra danno alla persona e danno patrimoniale. Da alcuni calcoli risulta nel complesso peggiorata la posizione della vittima

PARTE SECONDA

Appare certo che **non possa essere in ogni caso violato il principio del limite costituito dal danno civilisticamente risarcibile** a favore della vittima primaria e, per essa, del soggetto che si surroghi nel suo diritto acquisendone quindi i limiti sostanziali. In questo contesto, dunque, riteniamo che per l'assicuratore del responsabile cambi solo la valutazione della possibile destinazione della provvista economica riservata per il sinistro e per il danno causalmente connesso all'evento illecito.

Quanto invece alla posizione della vittima, di fatto la stessa potrà vedersi decurtata ("defalcata") la quota versata dall'ente assistenziale **Inail** non solo per la singola corrispondente voce di danno, ma per l'intera erogazione ricevuta dall'ente "a qualsiasi titolo" e a "valere sul complessivo risarcimento dovuto".

Si ritiene che la norma, come detto, *sparigli* gli equilibri raggiunti in questi anni non solo a livello giurisprudenziale, ma anche sul piano normativo, ove il Dlgs n. 38/2000 di fatto si era allineato ai dettami primari delle decisioni della Corte Costituzionale dei primi anni novanta (Cost. n. 485 del 1991). Proprio quest'ultima decisione, si rammenta, aveva ritenuto, fra altro, illegittimo il secondo comma dell'articolo 11 del testo unico n.1124/1965 "nella parte in cui consente all'Inail di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita e riduzione della capacità lavorativa generica".

A nostro giudizio, la norma in esame, portata alla sua applicazione pratica, determina una commistione tra danno alla persona e danno patrimoniale che proprio la legislazione Inail del 2000 aveva consentito di ben delimitare.

Analogamente, altra statuizione resa dalla stessa Corte Costituzionale (n. 356/1991) aveva ritenuto parzialmente illegittimo l'articolo 1916 Codice Civile "nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".

La decisione precisava proprio che "allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia a oggetto il danno biologico, oppure si limiti a indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto (come avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico, non coperto dalla prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione". (continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

SI CREA UNO SVANTAGGIO PER LA VITTIMA

A nostro giudizio, la norma in esame, portata alla sua applicazione pratica, determina una commistione tra danno alla persona e danno patrimoniale che proprio la legislazione Inail del 2000 (ispirata ai dettami della Corte Costituzionale appena richiamati) aveva consentito di ben delimitare.

Tale cumulo di voci in regresso, sommate nella unitarietà del "complessivo risarcimento dovuto", riporta in evidenza la violazione di un principio di intangibilità del danno biologico (o lesione del bene salute di valenza costituzionale) nonché del danno non patrimoniale di natura morale (vedi Cassazione n. 901/2018 e n. 7513/2018) che crediamo non mancherà di essere rilevato e valorizzato avanti alla Corte di legittimità.

Per rendere lineare la nostra valutazione di impatto della novella riferita, di seguito si riportano alcuni esempi di possibili scenari di incrocio nella gestione liquidativa del danno con applicazione del nuovo articolo 142 del Codice delle Assicurazioni e della surroga Inail.

ESEMPIO 1

Vittima → Dnp € 100 e Dp € 0
Inail → Ren € 100 (50% Db e 50% Dp)
Esito → Inail € 100 - Vittima € 0

Disciplina preesistente (al 31.12.2018):
Inail € 50 – Vittima € 50

ESEMPIO 2

Vittima → Dnp € 300 e Dp € 0
Inail → Ren € 200 (50% Db e 50% Dp)
Esito → Inail € 200 - Vittima € 100

Disciplina preesistente (al 31.12.2018):
Inail € 100 – Vittima € 200

ESEMPIO 3

Vittima → Dnp € 80 e Dp € 50
Inail → Ren € 200 (50% Db e 50% Dp)
Esito → Inail € 130 - Vittima € 0

Disciplina preesistente (al 31.12.2018):
Inail € 130 – Vittima € 0

ESEMPIO 4

Vittima → Dnp € 150 e Dp € 0
Inail → Ren € 300 (€ 100 Db e € 200 Dp)
Esito → Inail € 150 - Vittima € 0

Disciplina preesistente (al 31.12.2018):
Inail € 100 – Vittima € 50

Legenda: Dnp (danno non patrimoniale); Dp (danno patrimoniale); Ren (rendita Inail)

IL RISCHIO DI UN INCREMENTO DEL CONTENZIOSO

Come si vede nella esemplificazione grafica, il pregiudizio per la vittima si traduce in una perdita di beneficio anche per la quota di danno idonea a compensare il danno alla salute (e/o quello morale), altrimenti sempre riconosciuto in via conservativa a suo favore.

Resta invece invariato e intangibile il principio della delimitazione perimetrale del danno risarcibile come portata massima dell'esposizione debitoria e di garanzia dell'assicuratore del responsabile civile.

Infine riteniamo che l'improvvisa delimitazione sostanziale del danno subito dalla vittima, unita alla percezione di una illegittimità dell'efficacia dispositiva della novella, determinerà un incremento di contenzioso per la prevedibile resistenza che avrà nelle trattative la parte danneggiata ad accettare una riduzione della sfera di danno non patrimoniale (biologico/morale) non compensata dall'Inail, ma comunque limitata nella sua entità.

Aggiungiamo che le modifiche normative, pensate e volute per l'Inail, in realtà, quantomeno per quanto concerne l'articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, potranno avere impatti anche nei rapporti con l'Inps (e quindi "per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo" anche da tale ente), dal momento che la norma riguarda il diritto di surroga di tutti gli assicuratori sociali, e non solo dell'Inail.

avv. **Filippo Martini**
e avv. **Marco Rodolfi**
Studio Mrv

(La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su Insurance Daily di ieri, mercoledì 23 gennaio)

INTERMEDIARI

Vendita online, Sna favorevole a un eventuale divieto

Secondo un'interrogazione parlamentare del senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Bertoldi, la commercializzazione di polizze sul web favorirebbe le truffe



Claudio Demozzi

Il **Sindacato nazionale agenti** plaude all'iniziativa parlamentare del senatore di Fratelli d'Italia, **Andrea De Bertoldi**, che ha depositato un'interrogazione parlamentare al **ministero dello Sviluppo economico**, chiedendo, secondo quanto riporta Sna in una nota, "il divieto della distribuzione di polizze sul web per arginare il fenomeno delle truffe assicurative".

Il senatore, firmatario anche di un disegno di legge in tema assicurativo molto apprezzato dal sindacato, parte dall'assunto che le truffe assicurative su internet sarebbero sempre più frequenti, "veri e propri raggiri informatici", sottolinea. "Nella sostanza – scrive Bertoldi – l'utente che in buona fede acquista la polizza, ad esempio Rca, su internet, pagando il corrispettivo pattuito, subisce un danno economico rilevante che spesso si concretizza nel sequestro del veicolo (che peraltro risulta sprovvisto di idonea copertura obbligatoria), in una pesante sanzione amministrativa e, addirittura (in caso di incidente con lesioni gravi), nell'esposizione dell'intero patrimonio personale del guidatore, causata dalle richieste risarcitorie della persona investita o dei suoi eredi".

L'**Ivass**, secondo quanto riporta la nota, sarebbe peraltro di fronte a "un'evidente difficoltà di arginare il fenomeno dei siti internet fantasma che vendono polizze assicurative". Per questo, De Bertoldi chiede di sapere se e quali provvedimenti prevede di prendere il Mise, "e se al riguardo – precisa il senatore – non ritenga opportuno introdurre misure di tipo normativo, finalizzate a porre il divieto di distribuzione assicurativa sul web per arginare il fenomeno della vendita-truffa di polizze assicurative online".

Claudio Demozzi, presidente di Sna, ha accolto con grande soddisfazione la notizia dell'interrogazione. "La politica delle persone serie e coraggiose – ha fatto sapere in una nota – finalmente riscopre l'importanza e la centralità dei professionisti in carne e ossa per la salvaguardia degli interessi dei consumatori; la vendita online di contratti complessi, come sono le polizze di assicurazione, è pericolosa sia per gli utenti che per l'affidabilità dell'intero settore assicurativo nazionale".

COMPAGNIE

Amissima Vita, accordo con Azimut

L'intesa prevede, almeno per il momento, la distribuzione di due soluzioni di investimento

Amissima Vita ha annunciato con un comunicato stampa di aver siglato con il gruppo **Azimut**, attraverso Azimut financial insurance, un accordo di distribuzione di prodotti vita. I primi prodotti collocati saranno Azimut Protezione e Azimut Obiettivo Sicuro, soluzioni di investimento con gestione separata come sottostante.

Amissima Vita metterà a disposizione le expertise finanziarie del gruppo assicurativo e del suo azionista, **Apollo**, nella gestione di asset class tradizionali e legate al segmento del credito alternativo. "Amissima Vita – ha commentato nella nota l'amministrato-



Alessandro Santoliquido

re delegato, **Alessandro Santoliquido** – supporterà il gruppo nel suo percorso di crescita, offrendo prodotti e servizi in grado di rispondere ai bisogni di protezione, sicurezza e rendimento. Inoltre, il focus comune verso gli *alternative investment*, sarà un elemento distintivo della partnership". Obiettivo dell'intesa, si legge nella nota, è "generare ritorni interessanti per la clientela del gruppo Azimut". Secondo **Paolo Martini**, amministratore delegato di Azimut capital management e Azimut financial insurance, "questa nuova partnership con Amissima ci consente di ampliare e rinforzare la gamma di servizi offerti all'interno della nostra piattaforma aperta e di adattarci ancor meglio alle diverse esigenze dei clienti. L'accordo – ha concluso – ci permette inoltre di offrire soluzioni di gestione altamente innovative, come quelle dell'*alternative credit*, grazie al sostegno di un partner internazionale di sicuro valore".



Insurance Review

Strategie e innovazione
per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 24 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577